



Bruxelles, 22.3.2021  
COM(2021) 149 final

2018/0211 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo  
e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 386 final – 2018/0211 COD):	30 maggio 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data del parere della Corte dei conti europea:	15 novembre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	12 febbraio 2019
Data di adozione della posizione del Consiglio:	16 marzo 2021

### 2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nell'ambito dell'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP 2021-2027), la Commissione ha proposto di istituire un programma antifrode. Il programma persegue due obiettivi generali:

- (1) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- (2) sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Il programma si prefigge altresì tre obiettivi specifici, che scaturiscono direttamente dagli obiettivi generali:

- (1) prevenire e combattere la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;
- (2) favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell'Unione;

- (3) fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Il programma antifrode riprodurrà in larga misura l'attuale programma di spesa Hercule III, che promuove azioni nel settore della lotta alla frode e a qualsiasi altra attività illecita che lede gli interessi finanziari dell'Unione, combinandolo con la base di finanziamento di due attività operative:

- (1) il sistema d'informazione antifrode (AFIS), un'attività operativa che consiste in una serie di applicazioni informatiche doganali gestite dalla Commissione, istituito per consentire a quest'ultima di svolgere i compiti affidateli dal regolamento (CE) n. 515/97 relativo alla mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo, e
- (2) il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), che permette agli Stati membri di segnalare i casi di frode e irregolarità individuati e alla Commissione di gestirli ed esaminarli.

### 3. **OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo raggiunto nell'ambito del trilogico fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso l'8 dicembre 2020. Tra i principali punti dell'accordo figurano i seguenti:

- la dotazione finanziaria del programma ammonta a 181 207 000 EUR a prezzi correnti;
- il programma dovrebbe essere istituito per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio;
- è prevista l'adozione dei programmi di lavoro mediante atti di esecuzione senza procedura di comitato, il che garantisce il giusto equilibrio tra gli obblighi procedurali e le dimensioni del programma;
- sono previste una ripartizione indicativa della dotazione finanziaria fra tre componenti del programma e la possibilità di riassegnare gli importi fra le tre componenti del programma, se necessario;
- è previsto un massimale del 2 % per le spese di assistenza tecnica e amministrativa, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, sostenute nell'ambito dell'attuazione del programma;
- l'accordo contiene un elenco non esaustivo delle azioni ammissibili alle sovvenzioni e fissa tassi massimi di cofinanziamento per le sovvenzioni pari all'80 % dei costi ammissibili, che in casi eccezionali possono raggiungere un massimo del 90 % dei costi ammissibili;
- è prevista la delega di poteri alla Commissione per sviluppare un quadro di sorveglianza e di valutazione del programma e per modificare l'allegato II che contiene un elenco di indicatori per la sorveglianza;
- è introdotto l'obbligo per la Commissione di riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma nel quadro della relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione

dovrebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo in tale contesto;

- sono introdotte disposizioni sull'applicazione retroattiva del programma a decorrere dal 1° gennaio 2021 per consentire la continuità delle attività finanziate dal programma.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.